



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

70. Essendo sommamente &c. Decreta edita super Reformatione
Tribunalium Urbis ad aliis & eadem Tribunalia pertinentibus. Editto sopari
Curiali, Notari, e Cursori.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

Chiesa, li Reverendissimi Chierici di Camera, Signori Camerali, che hanno seduto, e che al presente sedono, o federanno per l'avvenire in essa Camera conforme al solito, e la Sacra Inquisizione, per le cose però del S. Ufficio, e caso che fossero renitenti, o non volessero pagare detti porti conforme alle dette Tasse, sia lecito al Maestro delle Poste generali, e suoi Subappaltatori ritenere le lettere, fagotti, pieghi, & altro, fin tanto che non faranno intieramente sodisfatti, derogando perciò à qualsivoglia uso, consuetudine, & altro, che facesse, o potesse fare in qualunque modo in contrario.

Di qui è, che Noi per ordine di Sua Beatitudine datoci à bocca, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengato di Santa Chiesa, ordiniamo, & espressamente comandiamo con questo nostro pubblico Editto, che da qualunque persona laica, Secolare, o Regolare di qualsivoglia grado, dignità, o preminenza si sia, inviolabilmente si osservi la qui sotto registrata Tassa sopra il suddetto porto di lettere, o altro, che si manda per la Bolzetta, nonostante qualsivoglia conventione, Tassa, o consuetudine in contrario, perciò habbiamo ordinato, che si stampi, che si pubblichi, e si affigga non solo in tutti i luoghi pubblici in Roma, ma in qualunque altro luogo dello Stato Ecclesiastico dove si distribuiscono le lettere, & altre robe, che vengono come si è detto per la Bolzetta, e fatta questa publicazione, & affissione, s'intenda ordinata l'osservanza di essa, come se fusse stata personalmente intimata à ciascuno. Dato in Roma nella Camera Apost. li 19. Gennaro 1692.

Tassa per le lettere, & altro dello Stato di Nostro Signore, Umbria, Marca, e Patrimonio.

Lettere dello Stato Ecclesiastico un baiocco per lettera: con la coperta il doppio.

Pieghi, Processi, & altre scritture à mano baiochi quattro l'oncia.

Lettere fuori dello Stato, cioè di Veneria, Mantua, Lombardia, Alemagna, e di qualsivoglia altro luogo fuori dello Stato due baiocchi: e con la coperta il doppio, e li Pieghi, Processi, & altre scritture à mano delli sopradetti luoghi, baiocchi otto l'oncia.

Mandati esecutivi, lettere remissoriali, & ogni altra spedizione di Monsignor A. C. o di qualsivoglia altro Tribunale della Corte di Roma.

Per il Patrimonio, & Umbria baiocchi quindici.

Per la Marca baiocchi venti.

Dispense Matrimoniali, si in evidentem Scornunche, e simili con piombo di Dataria, o di Cancellaria baiocchi cinquanta.

Bolle di Beneficii di qualsivoglia valore, etiam con le fulminatorie paoli dodici.

Brevi di N. Sig. per qualsivoglia gratia, o Ufficio baiocchi sessanta.

Altri Brevi, & altre spedizioni di Penitentieria, che si spediscono gratis baiocchi venti.

Mandati di procuria, mentre non siend in carta pectora, si paghino ad uso di lettere.

Denari contanti baiocchi due per scudo nell'Umbria, e Marca, & un baiocco per scudo nel Patri-monio.

Per le staffette paoli cinque per Posta.

Li fagotti, purché non siano gioie, e denari, baiocchi dieci per libra.

Per consegne di fagotti baiocchi due per libra.

Gioie, ori, argenti à ragguaglio di denari, secondo il prezzo.

Si dichiara, che quanto alle lettere, pieghi, e fagotti il medesimo si deve osservare in Roma, e che il porto delle lettere dello Stato, dove si paga à Bolognini sia un bolognino, e dove si paga à baiocchi sia un baiocco per lettera, e con la coperta il doppio.

Item, li Cavalli per correre la Posta paoli cinque, l'uno, e per andar piano paoli tre.

Item, che li Maestri di Poste non possano sforzare li Forafieri à pigliar la guida se non doppo sonate le 22. hore.

Item, li Cavalli, che tirano il Calesse per la Posta paoli otto, & il Cavallo per la guida paoli cinque.

Item, li Cavalli, che tirano il Calesse per mezza Posta, o cambiatura paoli cinque, & il Cavallo per la guida paoli tre.

P. Card. Altieri Camerlengo.

G. Buffi Aud. Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam.

Die 11. Februario 1692. supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curia, in Aice Campi Flora, ut moris est, ac in aliis publicis locis scitis, & consuerit Urbis per me Perrum Marcheratum Sanctissimi D. N. Papa Cursorem.

Pro Domino Magistro Cursorum.

Sebastianus Vafellus Cursor.

Publicatio
die 12.
Febr. 1692.

Decreta edita super Reformatione Tribunalium Urbis & alii ad eadem Tribunalia pertinētibus.

Editto sopra i Curiali, Notari, e Cursori.

CARLO DE MARINI Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario di Nostro Signore, e sua Reverenda Camera Apostolica Generale Auditore.

LXX.

ESSENDO sommamente à cuore alla Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che con ogni più esatta diligenza si possino in questa Corte proseguire i giuditti, acciò sempre più si faciliti la restituzione della Giustitia, tanto desiderata dalla Santità Sua. Ha perciò con special riflessione considerato, che molto può pregiudicar a chi litiga la negligenza de i Cursori, alla fede de quali viene appoggiata la validità di certi Giuditti, & acciò quelli, come che attualmente servono la Santa Sede Apostolica, siano maggiormente osservanti delle leggi da essa prefisse, ha commesso a Noi, che diamo opportuno rimedio à molti disordini, & inconvenienti, che procedono per tale inosservanza, e che con ogni miglior modo provvediamo per la buona direzione de prenominati Cursori. Quindi è, che volendo Noi adempire con ogni sollecitudine li più sentimenti di Sua Beatitudine, e togliere anco il pernicioso abuso introdotto da Notari del Nostro Tribunale di leggere le copiette delle citazioni; & accommodare le scritture prodotte; In virtù delle facoltà conceduteci, e per l'autorità del Nostro Ufficio, e d'ordine espresso datoci à bocca dalla Santità Sua ordiniamo, e commandiamo.

Primo. Rinoviamo tutti gli Editti fatti, & ordini dati da Nostri Antecessori, il tenore de quali vogliamo, che s'habbia qui per espresso, come se di parola in parola vi fossero registrati, dichiarando, che per il presente Editto non s'intendano in modo alcuno rivocati, anzi in qualsivoglia parte d'essi li rinoviamo, e confermiamo, eccetto che dove contrariaffero gl'infraescripti, perche in tal caso in questa parte li revochiamo, & annullamo.

Secondo. Ordiniamo, che ogni matina di giorno giuridico al fuoco della Campana del

Ad con-
fundendum
adimple-
mento Of-
ficii Curs-
orum,
Notario-
rum, &
Curiarum

Renovan-
tur edica
Antecelso-
rum.

Collegio

ANNO
1692.

Hoc qui-
bus Cur-
foris affi-
stare de-
bet in
Banco.

Citatio-
num copie
caractere
intelligi-
bili.

Excutio-
num citatio-
num fiat à
Curforib⁹
per se ipos

De scri-
pturis pro-
ducitis per
Notarios
non ac-
commodan-
dis, & ac-
commodatis
recupe-
randis.

Notarii
quotidie
extendant
decreta, &
de mensis
in mensim
conficiant
filiam cita-
tionum.

INNOCENTIUS DUODECIMUS.

255

ANNO
1692.

Collegio debba ciascun Cursore ritrovarsi al suo Banco con le citationi del suo viaggio eseguite la sera antecedente fotoscritte, & il giorno alle hore ventidue, e mezza, sotto la pena da incorresi irremissibilmente di scudi dieci moneta per ciascheduna volta, che alcuno di essi trasgredira, e perchedetti Cursori per l' inosservanza di questo precedente Capitulo non habbiano ad allegare la scusa sopra la tardanza de' Curiali nel portarli la sera le citationi, ordiniamo, che detti Cursori dal giorno 15. del mese di Marzo, fino alli 15. del mese d' Ottobre debbano la sera ferrare, & effettivamente haver ferrato il loro Banco, e partire immediatamente per li loro viaggi ad un' hora, & mezza di notte, e dalli 15. d' Ottobre per sino alli 15. Marzo alle due hore in punto, e proseguire i loro viaggi come sopra, sotto la medesima pena di scudi dieci moneta d'applicarsi ne i casi sudetti un terzo all' Accusatore, & il rimanente a beneficio de' Carcerati, & altre pene etiam corporali a Nostro arbitrio.

Terzo. Ordiniamo a detti Cursori, loro Copisti, e Giovani, che debbano copiare le Citationi, Mandati, Sequestri, Monitorii, & altri atti giudiziari di buono, & intelligibile carattere, di modo che s'intenda chiaramente il nome del Giudice, del Notaro, del Citante, citato, e l'istanza, che in quelli si fa, & altro, che contengono rispettivamente sotto pena rispetto alli Copisti, Giovani e Listoriali d'esser subiti licenziati dal Banco, & inhabilitati in perpetuo al servizio di detto Ufficio, rispetto poi alli Cursori, sotto la pena di scudo uno per ciascheduna citatione mal copiata d'applicarsi in beneficio de' poveri Carcerati, & altre pene a Nostro arbitrio.

Quarto. Prohibiamo espresamente a tutti, e singoli Cursori sopradetti di far fare li viaggi, & eseguire le citationi, & altri atti giudiziari come sopra la sera, & in altri tempi da persone, che non sono Cursori, ma debbano li medemsi Cursori, alla fede de' quali è appoggiato l'Ufficio eseguirle per loro stessi, sotto la pena, oltre la nullità dell'atto di falsità, e sospensione ipso facto dall' Ufficio, e di scudi 50. moneta d'applicarsi per un terzo all' Accusatore, e per il rimanente alla Reverenda Camera Apost., & altre contenute, & espresse negli Editti antecedenti a nostro arbitrio: Avvertendo ciascheduno d'ubidire, e puntualmente li sudetti, & altri Ordini come sopra, perche contro li Trafugatori si procederà, non solo per accusa d'intercellati, ma anco di segreti Accusatori, & ex officio per inquisitione, e in ogni altro miglior modo più espedito, e si crederà alla disposizione di un solo Testimoni degno di fede.

Quinto. Prohibiamo a Notari, Sostituti, e Giovani del Nostro Tribunale l'accommodare le scritture prodotte di qualivoglia forte, eccetto i Processi de Partibus, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuna volta, da applicarsi come sopra, & altre pene a Nostro arbitrio, e perche si trovano scritture prodotte in grandissima quantità presso i Curiali accomodate con ricevuta, e senza, e raffano gl'Uffitii del Nostro Tribunale, hora spettanti alla Camera Apostolica, quasi spogliati, in pregiudizio de Litiganti; Però ordiniamo a tutti Curiali, & altri, che havessero scritture prodotte in detti Uffitii, che dentro il termine di quindici giorni, da computarsi dalla publicatione del presente Editto debbano riportare ad dd. Uffitii le scritture appresso loro esistenti, altrime nre si procederà manu Regia, & more Camerae li contro tutti senza figura di Giudizio.

Sesto. Ordiniamo anco a Notari, e Sostituti del Nostro Tribunale, che debbano stendere puntualmente i Decreti ogni giorno, & in fine del mese mettere in fila le Citationi a pubblica commodità in conformità della Riforma della san. mem. di Paolo Papa V. sotto la pena della privazione della Carica, & altre pene a Nostro arbitrio, e sotto le medeme pene prohibiamo a medemi il recevere, o legere avanti di Noi, o Giudici del Nostro Tribunale, o

da Noi deputati le copiette delle Citationi, annullando, & dichiarando nulli tutti i Decreti, che nasceranno con leger derte copiette.

Et acciò da nessuno si possa allegare l'ignoranza di questi Nostri Ordini, vogliamo, che il presente Nostro Editto s'affigga, e stui affiso nel solito Stanzone, dove essi esercitano il loro officio, & ivi affiso, e negl'altri loughi soliti, habbia forza, e vigore, come se fosse stato a ciascheduno d'essi personalmente intimato. Dato in Roma dal Nostro Palazzo questo di 13. Marzo 1692.

Carlo de Marini Auditore Generale.

Per il Successore del Sig. Pelosi.

Antonio Olivieri Deputato.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curie, & in Aie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Hyppolytum Petretum Apostolicum Curs.

Pro Domino Joanne Baptista Faina Mag. Curs.
Franciscus Perinus Cursor.

Publicatio
12. Martii
1692.

LXXI.

Decretum circa Memorialia porrígenda.

Super eodem negotio post aditam unam ex Sac. Congregat. actum non posse alia; Ac decreta obiecta sunt nulla.

Ut occurratur impetrantium calliditat, quā səpius, vel iidem Oratores, vel eorum Procuratores, ac Sollicitatores, sive alii quicunque Agentium, aut expeditorum nomine nuncupati Literas Gratiae, vel Justitiae, cum valde notabili ipsius Justitiae, ac publici boni, & quandoque Animarum etiam praejudicio in Aula, & Curia Romana subripere conantur, Sanctissimus Dominus Noster INNOCENTIUS Divinā Providentiā Papa XII. expresse praecepit, & manda-

vit. Quod si quis in posterum preces, sive supplices libellos in materia Gratiae, vel Justitiae alicui ex Sacris Congregationibus Urbis quomodolibet obtulerit, seu præsentaverit; Itaut ab eadem Sacra Congregatione vel in totum, vel in parte fuerint rejeccæ, aut alias ipfa Sacra Congregatio mediante præfata præsentatione precum præventa, manus quomodocumque defuper apposuerit, nequeat ullo modo idem negotio, causam, vel petitionem ad alteram ex Sacris Congregationibus, etiam mediante rescripto Sanctitatis Sua (quod in hoc casu importune, & subreptiæ Sanctitas Sua censeri voluit extortum) sub quovis prætextu, causa, vel qua si colori etiam simplicitatis, & ignorantiae deferre, vel alias primam Congregationem sponte a principio aditam declinare, alias rescripta, Decreta quacumque, Indulta, Gratiae, Literæ, resolutiones, vel provisiones à secunda, sive altera Congregatione impetrata, vel impetranda, nec non Literæ Apostolice, quas illorum, vel illarum vigore defuper expediri contingent, haberi debeant omnino pro subreptiæ extortis, nulliusque penitus sint roboris, vel momenti, nec ulla tenus in Judicio, vel extra suffragari possint, & valeant, perinde ac si nunquam emanassen.

Et quoniam id plerumque provenire solet ex prædicta calliditate Impetrantium, qui ubi primam Congregationem tanquam negotii, ejusque circumstantiarum instructam, eorum petitioni contrariam habuerunt, vel habere suscipiant, studiosè tentant alteram adire Congregationem, ut tanquam minus informata ipsis concedat, quod prima vel denegavit, vel denegasset; Idcirco Sanctitas Sua ulta premissam nullitatem rescriptorum, & Literarum expresse pariter præcepit, quod tam iidem Oratores, ac Partes prin-